

**CAPITOLATO
POLIZZA**

**RESPONSABILITA' CIVILE E
RISCHI ACCESSORI AUTO
LIBRO MATRICOLA**

**ALTO CALORE S.p.A.
C.so EUROPA 41
83100 AVELLINO
P.I.: 00080810641**

10/11/2005


*Assidea & Delta srl
Broker di Assicurazioni*

DEFINIZIONI

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

Nel testo che segue s'intendono:

- per **CONTRAENTE** : l'Azienda che stipula il contratto;
- per **IMPRESA** : la Compagnia di Assicurazioni;
- per **ASSICURAZIONE** : il contratto di assicurazione;
- per **POLIZZA** : il documento che prova l'assicurazione,
- per **RISCHIO** : la probabilità che si verifichi il sinistro;
- per **SINISTRO** : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per **INDENNIZZO** : la somma dovuta dall'Impresa al Contraente in caso di sinistro;
- per **RISARCIMENTO** : la somma dovuta a terzi in caso di sinistro;
- per **VEICOLO** : ogni mezzo riportato nell'allegato n.1;
- per **INCENDIO** : la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi;
- per **ESPLOSIONE** : lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
- per **SCOPPIO** : il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione;
- per **FURTO** : l'impossessamento di cosa mobile altrui con sottrazione a chi la detiene;
- per **RAPINA** : la sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene;
- per **SCOPERTO** : l'importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato senza che egli possa assicurarlo presso altri a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo;



POLIZZA

Responsabilità Civile ed Incendio/Furto per i mezzi di trasporto dell'ALTO CALORE Spa (AV).

Contraente: ALTO CALORE SpA (AV).

L'offerta dovrà essere presentata per ciascun veicolo sulla base degli elementi specificati e dovrà evidenziare il premio annuo lordo comprensivo del contributo al S.S.N., addizionali e tasse governative separatamente per la garanzia R.C. e le garanzie accessorie.

La copertura assicurativa per ciascun veicolo dovrà avere effetto dalle ore 24 del 31/12/2005 e scadenza 31/12/2006.

1. LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente, purché presso il P.R.A. risultino intestati al Contraente o ad esso in uso.

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.

Per i veicoli che venissero inseriti in garanzia nel corso dell'annualità il premio sarà determinato in base alla tariffa di cui all'offerta in gara.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva degli stessi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati, contrassegni e carte verdi.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate all'impresa o comunque dalle ore 24 dalla data di restituzione del certificato e del contrassegno e della carta verde.

Il premio per ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio sarà effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso d'aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale si riferisce la regolazione - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio imponibile riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione, sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro 60 gg. dalla comunicazione dell'Impresa.

2. Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio.

L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto d'assicurazione.

La prima rata di premio, in deroga a quanto previsto dall'art.1901 C.C., sarà versata entro 30 gg. dalla data di decorrenza del contratto; in caso diverso la garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno in cui sarà effettuato il pagamento, ferme restando le prestabilite date di scadenza delle successive rate di premio.

In caso di rinnovo del contratto il termine utile per il pagamento del premio sarà di 30 gg. dal nuovo inizio della garanzia, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

SEZIONE N. 1 - R.C.A.

3. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme di legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute per danni involontariamente cagionati e terzi dalla circolazione dei veicoli di proprietà del Contraente elencati nell'allegato n.1.

Sono esclusi i risarcimenti per danni causati in occasione della partecipazione dei veicoli a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari previste dai regolamenti di gara.

Il contratto è regolato dalle Condizioni Generali d'Assicurazione approvate con decreto 19/05/1975 dal Ministero dell'Industria e dell'Artigianato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 05/06/1975 n. 146 e successive modificazioni ai sensi della legge n.990/69.

4. ESTENSIONI DI GARANZIA

La garanzia deve intendersi estesa:

- A) ai danni corporali cagionati a terzi trasportati, anche se con sovraccarico;
- B) ai danni arrecati agli indumenti ed oggetti di comune uso personale, che per la loro naturale destinazione siano indossati o comunque portati dai passeggeri, compresi gli oggetti posti in bauli, valigie, colli e borse, esclusi denaro, titoli e valori in genere ed esclusi anche i danni derivanti da furto e/o smarrimento;
- C) ai danni causati nel momento della salita e discesa dal veicolo;
- D) alla rinuncia, da parte dell'Impresa, all'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del Contraente nelle seguenti ipotesi:
 - qualora il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
 - nel caso di danni subiti da terzi trasportati qualora il trasporto non sia stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- E) alla responsabilità, anche del committente, per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa, purché eseguite con mezzi o dispositivi meccanici in dotazione al veicolo assicurato.

La garanzia non opera:

- per i danni alle persone trasportate sul veicolo e a coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- per i danni alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni di carico e scarico;
- nel caso in cui i mezzi vengano utilizzati in modo difforme da quanto prescritto dalla carta di circolazione e dalle leggi vigenti;
- F) alla Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni ai veicoli stessi. La garanzia è prestata nei limiti dei massimali di polizza;
- G) ai danni arrecati agli animali eventualmente trasportati.

5. NOVERO DI TERZI

Devono intendersi compresi nel novero di terzi il Consiglio d'Amministrazione, i Dipendenti, nonché coloro i quali si trovino con le suddette persone in rapporti di parentela od affinità, ferma comunque l'esclusione delle persone che si trovino alla guida dei veicoli.

6. MASSIMALI

La garanzia s'intende prestata, per ciascun veicolo, fino alla concorrenza di € 3.000.000,00, quale massimale unico per tutti i veicoli.

7. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione deve valere per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della

Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dalla Società il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

Nel rispetto di quanto innanzi previsto la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l'art.1901, secondo comma, del Codice Civile, l'Impresa risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è stata rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata comunicazione all'Impresa; l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

8. DIFESA PENALE

Sempreché il conducente sia abilitato alla guida in conformità alle vigenti disposizioni di legge e la circolazione avvenga con il consenso del Contraente, l'Impresa provvede a proprie spese all'assistenza in sede di giudizio penale, anche dopo l'eventuale tacitazione delle parti lese e fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno, tramite legale e/o tecnico da essa designato al quale il Contraente e/o il conducente dovranno rilasciare apposita nomina a difensore.

9. PREMIO R.C.A.

L'offerta dovrà essere riferita:

- 1) per le autovetture alla classe 14 della Tariffa "bonus/malus";
- 2) per i ciclomotori alla classe d'ingresso;
- 3) per gli altri veicoli alla Tariffa Fissa.

L'Impresa s'impegna a praticare, all'atto dell'inclusione dei singoli veicoli, gli sconti o le maggiorazioni in funzione dell'effettiva classe di merito riportata negli attestati di rischio.

Relativamente alla tariffa bonus/malus i coefficienti per la determinazione del premio e le regole evolutive per le attribuzioni delle classi di merito dovranno essere quelle previste dall'allegato nr. 2.

SEZIONE N. 2 - RISCHI DIVERSI

Le garanzie di seguito indicate con le relative estensioni dovranno essere considerate operanti esclusivamente per i veicoli per i quali è indicata la somma da assicurare nella colonna INCENDIO e/o FURTO dell'allegato n.1. Il Contraente si riserva la facoltà di modificare gli importi d'assicurare in occasione dell'emissione del contratto.

10. INCENDIO

L'Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati a seguito d'incendio con sviluppo di fiamma, d'esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, di scoppio del serbatoio nonché a seguito d'azione del fulmine (anche senza successivo incendio).

11. FURTO E RAPINA

L'Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati a seguito di furto totale o parziale (consumato o tentato) e di rapina, compresi i danni causati ai veicoli nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti.

12. ESTENSIONI DI GARANZIA

- A) L'Impresa s'impegna ad indennizzare i danni subiti dalla tappezzeria dei veicoli assicurati a seguito di trasporto occasionale per soccorso di vittime d'incidenti stradali.
Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di € 1.000,00 per ogni veicolo e per anno assicurativo.
- B) La Società s'impegna ad indennizzare le spese sostenute per sostituire i cristalli installati sui veicoli assicurati a seguito di rottura da qualunque causa occasionata.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per ogni veicolo e per anno assicurativo.
La garanzia non comprende:
- rigature e segnature;
 - i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli;
 - i danni derivanti da operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli.
- C) La Società risponde dei danni subiti dai veicoli assicurati a seguito d'urto, collisione o ribaltamento in occasione della circolazione successiva al furto o rapina.
- D) La Società s'impegna ad indennizzare, fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro, le spese sostenute per il trasporto del veicolo danneggiato o ritrovato a seguito d'incendio o furto.
- E) La garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o vandalismo. Sono altresì compresi i danni a seguito di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, caduta neve, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.
- F) In caso d'incendio o furto che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato, o l'antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato un indennizzo pari alle spese d'immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso o a quelle sostenute per il trasferimento di proprietà. L'Impresa rimborserà altresì le spese sostenute per la nuova immatricolazione in caso di distruzione, furto o smarrimento della targa.
La garanzia è prestata con il limite di € 500,00 per sinistro.
- G) L'Impresa risponde dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina d'oggetti posti all'interno del veicolo stesso anche se non assicurati.
- H) Qualora il veicolo assicurato sia stato sottoposto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria in conseguenza di sinistro rientrante nelle garanzie prestate con la presente polizza, l'Impresa assume a proprie spese la gestione dell'azione di dissequestro.
- I) L'Impresa assicura la R.C. per danni materiali e diretti cagionati a persone, animali e cose di terzi a seguito d'incendio, esplosione o scoppio dei veicoli assicurati, anche quando gli stessi non sono in circolazione. La garanzia è prestata con il limite di € 150.000,00 per sinistro.
- J) Limitatamente ai veicoli immatricolati ad uso speciale le somme assicurate devono intendersi comprensive del valore delle attrezzature speciali stabilmente fissate ai veicoli stessi.
- L) In caso d'incendio l'Impresa rimborserà il premio o la parte di premio R.C. pagato e non goduto; in caso di furto o rapina tale rimborso sarà effettuato sempreché la Società non abbia dovuto corrispondere a terzi risarcimenti derivanti dalla circolazione successivamente al compimento di tali reati.

13. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente dovrà darne comunicazione scritta all'Impresa entro 15 giorni dalla data in cui n'è venuto a conoscenza. La denuncia dovrà contenere la data, il luogo e le cause del sinistro. Qualora si tratti di sinistro furto - totale o parziale - o rapina alla comunicazione dovrà essere allegata copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno l'Impresa provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni purché, in caso di furto totale senza ritrovamento o rapina, siano stati prodotti il certificato di perdita di possesso, l'estratto cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico e procura speciale a favore dell'Impresa per la vendita del veicolo in caso di ritrovamento. In caso di furto - totale o parziale - o rapina il Contraente è esonerato dalla preventiva esibizione del certificato di chiusa inchiesta dell'indagine preliminare, riservandosi di presentarlo non appena possibile; qualora dagli atti dell'indagine o dall'eventuale successivo giudizio il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza, il Contraente sarà tenuto a rimborsare l'indennizzo percepito

maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento.

14. CLAUSOLA DI DELEGA IN PRESENZA DI BROKER.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spettabile Assidea & Delta srl – Via Matteo Greco n. 3 – 84134 Salerno. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dall'Assidea & Delta srl la quale tratterà con la Compagnia Assicuratrice o in caso di coassicurazione con la Delegataria.

I premi di polizza saranno regolati dal Contraente alla Assidea & Delta srl che provvederà a rimetterli alla Compagnia Assicuratrice o, in caso di coassicurazione, a ripartirli tra i coassicuratori, restando l'unica obbligata nei confronti della/e Compagnia/e.

Resta intesa l'efficacia liberatoria anche ai sensi del 1901 C.C. del pagamento così effettuato.

Agli effetti delle condizioni tutte della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker s'intenderà come fatta alla Compagnia, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto del Contraente, si intenderà fatta dal Contraente stesso.

La remunerazione del Broker è a carico della Compagnia Assicuratrice aggiudicataria e delle eventuali coassicuratrici le quali riconosceranno al Broker sopraindicato commissioni pari a quelle riconosciute normalmente alla propria rete di vendita. Qualora l'offerta sia stata presentata per il tramite dell'Agenzia territorialmente competente questa riconoscerà al broker provvigioni nella misura del settantapercento dell'aliquota provvigionale normalmente percepita dalla Compagnia mandante.

In ogni caso ciò non comporterà un costo aggiuntivo per l'Azienda.

15. COASSICURAZIONE (Valida solo in caso di coassicurazione)

Il rischio di cui alla presente polizza è ripartito per quote tra le Società di cui al riparto di coassicurazione che sarà allegato al contratto e che riporterà in dettaglio le quote di rischio singolarmente assunte, i premi, gli accessori e le tasse spettanti a ciascuna Società.

La firma apposta dalla Società delegataria, per mandato delle singole coassicuratrici, rende per ogni effetto valida la polizza riferibilmente alle quote di cui al riparto di coassicurazione.

Ogni comunicazione si intende quindi fatta e/o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto delle coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella d'incaricare esperti (periti, medici, consulenti etc.).

In caso di sinistro la compagnia delegataria provvederà comunque al pagamento dell'intero indennizzo liquidato a termini di polizza, fatto salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti delle coassicuratrici in proporzione alle rispettive quote da esse assicurate.

16. FORO COMPETENTE.

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Allegato n.2: TABELLE DELLE REGOLE EVOLUTIVE.

Classe Merito	Coefficiente determinazione del premio
B5	0,38
B4	0,39
B3	0,41
B2	0,43
B1	0,45
1	0,49
2	0,52
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,45
16	1,80
17	2,20
18	2,70

Classe Merito	Classe di collocazione in base ai sinistri				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
B5	B5	B3	1	4	7
B4	B5	B2	2	5	8
B3	B4	B1	3	6	9
B2	B3	1	4	7	10
B1	B2	2	5	8	11
1	B1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18